



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it
Liberatore A. 338.1900113
Pescara li 25/11/2014 prot. n° 000054


**CONFEDERAZIONE
GENERALE
UNITARIA
CGU – CISAL**

Inviata tramite Pec

**AL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA
DOTT. D'AMARIO**

**AL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
DOTT. BUSICH**

**AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA
DOTT. CORTESI**

**AL DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED
OSTETRICHE
DOTT. BOZZI**

**aslpescara@postecert.it
protocollo.aslpe@pec.it**

**P/C AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO IPASVI DI PESCARA
DOTT. GIANLUCA DEL POETA**

pescara@ipasvi.legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti sulle modalità di gestione dei rifiuti sanitari a rischi infettivo

L' O.S. NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, è qui a chiedere in merito a quanto in oggetto di individuare il personale deputato alla chiusura dei bidoni dei rifiuti speciali, in quanto il personale della nuova ditta di pulizia non svolge tale mansione.

In merito, si ricorda che chiudere un sacco contenente i rifiuti è certamente dequalificante per l'Infermiere, in quanto è un'attività elementare, meramente esecutiva, estranea all'esperienza professionale acquisita, aliena al profilo ed alle competenze tecniche previste dalla legge, **nonché evidentemente lesiva nei confronti della professione infermieristica oltre che definibile come illecito contrattuale.**

A conferma di ciò si è espresso il Tribunale Civile di Roma, I Sez. Lavoro, sent. n. 2771 del 16.02.2012 sentenziando che la chiusura dei ROT è un caso di demansionamento infermieristico e quindi tale mansione **NON SPETTA** agli Infermieri bensì al personale ausiliario, come stabiliscono le declaratorie contrattuali. La giurisprudenza in materia si è evoluta e da tempo considera alla stregua di un diritto costituzionale, lo svolgimento esclusivo delle mansioni inerenti la propria qualifica ed è previsto **l'assoluto** divieto di svolgere mansioni inferiori.

L'art. 2103 C.C., al co. 1, recita: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it
Liberatore A. 338.1900113
Pescara li 25/11/2014 prot. n° 000054



prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.

Parimenti, il **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165** “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09 maggio 2001, Supplemento Ordinario n. 112, **all'art. 52** “*Disciplina delle mansioni*” (art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.25 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato **dall'art. 15 del D.Lgs. n. 387** del 1998), prevede, al comma 1, che “*Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive*” e **l'art. 29 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761** che: “*Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori*”.

Il combinato disposto così chiaramente espresso, **non consente all'Infermiere di svolgere mansioni inferiori**, ma in taluni casi, **solo quelle superiori**. - Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 23.02.2000, nn. 12 e 11; n. 10-/2000; 18.11.1999, n. 22); sez. IV: nn. 5799, 5798, 5797 e 5796 del 2005; 14.09.2005, nn. 4768, 4767 e 4755; 22.06.2004, n. 4433; 07.06.2004, n. 3606; 30.06.2003, n. 3920; sez. V: 05.10.2005, n. 5323; 29.08.2005, n. 4398; n. 3699/2005; 08.02.2005, n. 333; 03.02.2005, n. 264; 19.02.2004, n. 665; 09.06.2003, n. 3235; 22.11.2001, n.5924; sez. VI: n. 5632/2005; n. 3365/2005; 16.06.2005, n. 3189; 07.06.2005, n. 2915; 26.04.2005, nn. 1888 e 1887; Cassazione, Sezione Lavoro n. 14466 del 22.06.2006; Tribunale di Trieste, Sent. n. 403 del 29.09.2000 e Cons. Stato, V, 16.06.2005, n. 3153; V, 05.04.2005, n. 1534.

Il demansionamento professionale di un lavoratore ridonda in lesione del diritto fondamentale da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa. Il demansionamento professionale dà luogo ad un pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore, costituendo anche offesa alla dignità professionale del prestatore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (in cui si sostanzia il danno alla dignità del lavoratore, bene immateriale per eccellenza) e quindi di lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio che ne deriva incide sulla vita professionale e di relazione



NURSIND
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PESCARA
Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508
FAX 085-9943084
pescara@pec.nursind.it – pescara@nursind.it
E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it
Liberatore A. 338.1900113
Pescara li 25/11/2014 prot. n° 000054



dell'interessato, con indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione equitativa (Cass. 18.10.99, n. 11727).

L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova di un danno patrimoniale. - (Cass. 02.01.02 n. 10; 11.08.98, n. 790-5; 04.02.97, n. 1026 e 13.08.91, n. 8835).

Detto ciò, posto che le **mansioni inferiori sono vietate e non ammesse neppure di fatto**, demansionare l'Infermiere significa cagionare un danno alla professionalità, immediatamente risarcibile ex art. 1226 C.C. (artt. 121-8 e 2043 C.C.). L'art. 2103 C.C. impone ad ogni lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto (principio stabilito anche dal C.C.N.L. vigente).

In conclusione, al NurSind risulta che la suddetta indisponibilità da parte del personale della ditta di pulizia è stata fatta ricadere sul personale Infermieristico: quindi questa O.S. chiede all'Azienda di chiarire e provvedere a risolvere in tempi brevi, 7 (sette) giorni dalla presente, tale situazione incresciosa cui è costretto il professionista Infermiere, altrimenti ci si vedrà costretti a rivolgersi alle autorità competenti.

Confidando nella Vs. sollecitudine vi invio i più cordiali saluti.

Ai sensi della legge 241 del 1990.

Il Dirigente Sindacale
NurSind Pescara
Dott. Andrea Liberatore